

**Determinazione del Dirigente  
del Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche**

N. 164-17753/2017

**Oggetto:** **Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.**

**Installazione:** **Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame - cat. IPPC 6.6 a)**

**Sede installazione:** Comune di Carmagnola (TO) – via Tetti Grandi

**Gestore :** **Azienda Agricola Grande Giovanni**

**Sede legale:** Comune di Carmagnola (TO) - via Tetti Grandi, 16

**C.F.:** GRNGNN54T14B791D

**Codice azienda:** 019786

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- L’Azienda Agricola Grande Giovanni, in qualità di Gestore dell’allevamento in oggetto, ha presentato, alla Città Metropolitana di Torino in data 15/02/17, domanda (prot.lli n. 18082 e 19088) ai sensi dell’art. 29-ter del D.Lgs. 152/06, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’art. 29-sexies dello stesso decreto per l’esercizio della seguente attività rientrante nella categoria di cui all’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:
  - o 6.6 a) - allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame;
- l’installazione supera la soglia di 40.000 posti pollame, di cui alla categoria 6.6 a), a seguito dell’acquisizione di un capannone, già presente sul sito, ma appartenente ad altra ragione sociale, che è stato annesso ai due capannoni già esistenti.
- il progetto di modifica non risulta fattispecie da fase di verifica di VIA;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi degli artt. 14 e 14 ter della Legge 241/90 dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Città Metropolitana di Torino-Ufficio AIA, quale autorità competente ai sensi della d.g.r. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 della Regione Piemonte, ha comunicato all'Azienda Agricola Grande Giovanni l'avvio del procedimento autorizzativo e l'indizione della Conferenza dei Servizi, come richiamata dall'art. 29-quater, comma 5, del d.lgs. 152/06, con nota prot. n. 22896 del 27/02/2017;
  - il Gestore dell'allevamento ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;
  - contestualmente all'istanza di AIA sono stati presentati:
    - o il Piano di Gestione e Prevenzione delle acque meteoriche, di cui al Regolamento regionale n. 1 R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
    - o la valutazione previsionale d'impatto acustico, di cui all'art.8 L.447/95, art.10 L.R. 52/00 e DGR 2 febbraio 2004 n. 9-11616;
    - o la verifica per la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui al DM 272 del 13/11/14;
  - in data 27 febbraio 2017 l'Autorità competente ha effettuato il sopralluogo istruttorio;
  - in data 22 marzo 2017 si è svolta la conferenza dei servizi alla quale ha partecipato, oltre al proponente, il Dipartimento di prevenzione dell'ASL TO5-Servizio veterinario, mentre risultavano assenti il comune di Carmagnola ed il Dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte; sono pervenuti i pareri in forma scritta dei seguenti enti competenti in materia ambientale:
    - o Servizio Qualità dell'aria e Risorse Energetiche-Ufficio Inquinamento Acustico della Città metropolitana di Torino, con nota prot. n. 26883 del 6/03/17;
    - o S.T. Agricoltura del territorio della Città metropolitana di Torino della Regione Piemonte, con nota prot. n. 32970 del 17/03/17;
    - o S.C. Igiene e Sanità pubblica dell'ASL TO5, con nota prot. n. 32803 del 17/03/17
- Il parere del Servizio Risorse Idriche è pervenuto in forma scritta, con nota prot. n. 43113 del 07/04/2017, in data successiva alla riunione della Conferenza dei Servizi;
- durante la Conferenza di servizi è stato chiesto al Gestore di fornire alcune informazioni e chiarimenti: tale richiesta, che ha sospeso i termini del procedimento, è stata perfezionata, in data 18 aprile 2017, con nota prot. n. 47084, allegando, altresì, il verbale della riunione dei servizi.
  - in data 10 maggio 2017, prot. n. 56853 sono pervenute le integrazioni richieste da parte del

Gestore;

- il Servizio Risorse Idriche, con parere prot. n.80016 del 30/06/17, ha comunicato le risultanze dell'istruttoria di propria competenza che ribadiscono la necessità da parte del gestore che attuare la pulizia di detto piazzale con cadenza almeno come quella proposta dall'Azienda, ovvero, successivamente alle operazioni di trasbordo degli animali in entrata e in uscita ed ogni qual volta, a seguito dell'utilizzo di mezzi per pulizia capannone o altre attività aziendali, si produca un imbrattamento di tale superficie esterna. Tali interventi dovranno essere tempestivamente attuati, al fine di evitare, in caso di precipitazione, il dilavamento e conseguente trasporto di inquinanti sulle aree circostanti;

#### CONSTATATO CHE:

- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- per la categoria di attività in oggetto è stata emanata la "Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE; la recente adozione, comunque successiva alla presentazione dell'istanza, non ha consentito di approfondire tale documento e si è ritenuto, quindi, di rimandare la valutazione dell'applicazione delle BAT-Conclusions entro i successivi 4 anni, così come previsto dalla norma;
- le valutazioni svolte, pertanto, sono state effettuate sulla base dei seguenti documenti:
  - il *Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs (Luglio 2003)*, documento di riferimento per il settore produttivo in esame redatto dall'IPPC Bureau di Siviglia sulle base delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento;
  - Linee guida ministeriali per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPPC 6.6 (D.M. 29/01/2007 - So n.127 alla Gu 31 maggio 2007 n. 125);
- sulla base delle LGM, sono stati individuati i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione e le MTD applicabili al fine della prevenzione riduzione

dell'inquinamento;

#### ESAMINATA:

- l'istanza per il rilascio dell'A.I.A. presentata dal Gestore;
- la documentazione integrativa;
- le informazioni ed i chiarimenti forniti dal Gestore dell'installazione, nonché i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale espressi nel corso dell'istruttoria ed in sede di Conferenza di Servizi del 22 marzo 2017;

#### ACQUISITI:

- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- l'ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007, dall'Azienda Agricola Grande Giovanni (prot. n. 103.001.003.2017.0000000056 del 06/02/17);

#### RILEVATO CHE:

- il Gestore dell'allevamento aveva aderito all'autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali (prot. n. 993671 del 21/12/12) per la categoria "altro pollame" dichiarando 36.000 posti pollame;
- la domanda di AIA è relativa all'esercizio di un allevamento di pollame che supera la soglia di 40.000 posti pollame a seguito dell'acquisizione da parte del gestore di terzo capannone, adiacente ai due capannoni già di proprietà dell'azienda;
- il numero di posti pollame dell'allevamento varia in base al tipo di animale prodotto: sono possibili 6 diversi cicli di allevamento di polli da carne, nonché dei cicli di faraone, pollastre e galletti; la capacità massima di posti pollame che si può raggiungere è pari a 65.145 posti; le condizioni di esercizio sono state valutate e definite per ciascun tipo di produzione;
- dalle fasi di stabulazione degli animali e di stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici, si originano emissioni diffuse in atmosfera: per tali emissioni i valori limite o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato all'art. 29-sexies, comma 3 del D.Lgs 152/06
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- l'attività di "allevamento avicolo" è ascrivibile all'elenco delle industrie insalubri di *prima classe* secondo il DM 5 settembre 1994 e più precisamente lettera C, numero 1 "Allevamento di animali, così come indicato nel parere del S.C. Igiene e Sanità pubblica dell'ASL TO5;
- Il gestore ha richiesto ed ottenuto dall'ASL competente la deroga ad allevare i broiler con

- una densità pari a 39 kg/mq;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi ed a seguito del parere sopracitato del Servizio Gestione Risorse Idriche, sono stati valutati in particolare gli aspetti inerenti i seguenti punti:
    - la necessità di verifica del peso medio dei galletti;
    - l'indicazione delle specifiche caratteristiche dei cicli di faraone, pollastre e galletti, in riferimento a tutti gli aspetti di tipo ambientale, in particolare sulle emissioni sonore;
    - l'opportunità di integrare la valutazione preliminare richiesta ai sensi dell'art. 29 sexies co. 9-quinquies, sulla base delle linee guida del DM 272/2014 in riferimento allo stoccaggio dei prodotti disinfettanti;
    - la predisposizione di un idoneo Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, come previsto nell'Allegato A della D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i;
    - l'acquisizione di una dichiarazione relativa all'esistenza eventuale di scarichi domestici e/o industriali;
    - la presentazione d'istanza di modifica della concessione per prelievo da pozzo (assentita con la D.D. 383-347126/2005 del 19/07/2005) da uso irriguo ad uso zootecnico, nel caso di superamento di 1000 mc/anno prelevati, in quanto al di sopra di tale soglia il prelievo risulterebbe ad uso zootecnico.
  - con le integrazioni pervenute a seguito della riunione della Conferenza dei Servizi si è appurato che:
    - è stato corretto il peso vivo indicato per i galletti in 1,1 Kg/capo, determinando una produzione di 12.513 kg/anno di azoto;
    - sono state fornite le ulteriori informazioni necessarie all'istruttoria sui cicli di faraone, pollastre e galletti, in relazione ai consumi idrici ed energetici e le emissioni in atmosfera; in particolare, nel caso di variazioni in merito alla specie avicola allevata, il gestore valuterà gli effetti sul rispetto dei limiti sonori in relazione a quanto imposto dal piano acustico comunale, mediante la redazione di specifica la valutazione previsionale di impatto acustico;
    - i contenitori dei disinfettanti vengono acquistati ed immediatamente utilizzati e pertanto non si registra la fase di stoccaggio presso l'installazione; qualora, tuttavia fosse necessario lo stoccaggio, i suddetti recipienti verrebbero custoditi in altra sede aziendale;
    - è stato aggiornato e completato il Piano di gestione e prevenzione delle acque meteoriche;
    - presso il sito in questione non sono presenti scarichi idrici domestici ed industriali; le operazioni di lavaggio vengono eseguite prima della rimozione della lettiera

esausta e l'acqua utilizzata per il lavaggio delle strutture di allevamento è assorbita dalla lettiera;

- in relazione al pozzo aziendale oggetto di prelievo di acqua il gestore si impegna a presentare la dovuta istanza.

#### VALUTATO CHE:

- la gestione dell'installazione descritta nella documentazione presentata rispetta la vigente normativa ambientale;
- l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili, così come indicate nella normativa di riferimento, in particolare:
  - o le tecniche relative alle buone pratiche agricole;
  - o le tecniche per la riduzione dei consumi energetici e idrici;
  - o la tecnica di stabulazione, con ventilazione naturale e sistema di abbeveraggio antispreco;
  - o gli effluenti zootecnici, costituiti da lettiera esausta, sono stoccati in cumuli a piè di campo, lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei, in cui potrebbe penetrare il deflusso, inoltre vi è una riduzione del rapporto fra l'area della superficie emittente ed il volume del cumulo dell'effluente solido;
  - o lo spandimento dell'effluente è effettuato mediante un apposito mezzo spandiletame ed interrato entro le 24 ore e, inoltre, vi è una sincronizzazione fra lo spandimento e la domanda di nutrienti delle colture;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma, 11 del D.Lgs. 152/06 l'A.I.A. sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, nel caso in esame, l'autorizzazione in via generale sopraccitata;
- con riferimento alla gestione delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle superfici scoperte, così come previsto da Regolamento della Regione Piemonte del 20 febbraio 2006 n. 1/R non è emersa la necessità di una disciplina delle stesse in quanto tali superfici, se correttamente mantenute pulite come descritto dal Gestore e riaffermato dal parere del Servizio Gestione risorse idriche, non comportano il rischio di contaminazione delle acque meteoriche;
- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, si ritiene di poter prendere atto degli esiti della verifica preliminare di cui al DM 272/14 svolta dal gestore da cui risulta non sussistere tale possibilità;
- con riferimento alla gestione degli effluenti zootecnici di allevamento, si possa fare riferimento alle modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R e dunque il Gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ai sensi dell'art. 3 dello stesso Regolamento con le tempistiche e le modalità previste da tale

regolamento avvalendosi a tale fine delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte; qualora intervengano modifiche al ciclo svolto è necessario effettuare una comunicazione 60 giorni prima dell'accasamento degli animali;

- per l'allevamento di broiler non sono state segnalate emissioni di rumore per le quali sia necessario proporre misure di riduzione; qualora il gestore svolga le altre tipologie di cicli (faraone, galletti, pollastre) dovrà valutare preliminarmente il rispetto dei limiti mediante una specifica valutazione previsionale d'impatto acustico;
- per l'allevamento dell'azienda agricola Grande Giovanni non sono state segnalate emissioni di odorigene moleste;

#### RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per autorizzare l'installazione ubicata nel Comune di Carmagnola in via Tetti Grandi, 16, gestita dall'Azienda Agricola Grande Giovanni, per la seguente attività: 6.6 a) - Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame;

#### DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

#### VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- il DM 272/2014 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il D.lgs. 27 settembre 2011, n. 181: "Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.";



- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni” così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 144 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 c. 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003 n.131;
- il Decreto Interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005”;

ATTESO

che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

#### **DETERMINA:**

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06



all'Azienda Agricola Grande Giovanni. per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Carmagnola in via Tetti Grandi, in cui è svolta l'attività rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:

- 6.6 a) - Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame;
2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, commi 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni ed i provvedimenti di competenza:
    - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
    - approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
  3. di revocare, in quanto sostituita dal presente provvedimento, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'allevamento esistente ai sensi della D.D. n. 518 del 6 luglio 2012 "autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali" a cui il Gestore aveva aderito;
  4. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;
  5. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
  6. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 il Gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato.

#### **EVIDENZIA:**

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti,

saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

### INFORMA

che copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di Carmagnola, all'A.R.P.A. Piemonte ed all'ASL TO5.

*Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.*

*Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana pertanto non assume rilevanza contabile.*

Torino, 12 luglio 2017

Il Dirigente del Servizio  
Qualità dell'aria e risorse energetiche  
Dott.ssa Paola Molina

**Autorizzazione Integrata Ambientale  
Installazione dell'Azienda Agricola Grande Giovanni sita in Comune di Carmagnola**

**ALLEGATO A**

<b><u>1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA</u></b>	<b><u>12</u></b>
<b><u>2. CONDIZIONI GENERALI</u></b>	<b><u>15</u></b>
<b><u>3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE</u></b>	<b><u>16</u></b>
<b><u>4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</u></b>	<b><u>17</u></b>
<b><u>5. REPORT AMBIENTALE: MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO</u></b>	<b><u>17</u></b>
<b><u>6. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI</u></b>	<b><u>18</u></b>
<b><u>7. EMISSIONI IN ATMOSFERA</u></b>	<b><u>19</u></b>
<b><u>8. EMISSIONI NELLE ACQUE</u></b>	<b><u>23</u></b>
<b><u>9. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI</u></b>	<b><u>23</u></b>
<b><u>10. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE</u></b>	<b><u>24</u></b>
<b><u>11. EMISSIONI SONORE</u></b>	<b><u>24</u></b>
<b><u>12. COMUNICAZIONI AGLI ENTI</u></b>	<b><u>25</u></b>

## 1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
<b>Codice 6.6 a)</b> – <i>Installazione per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame sito in via Tetti Grandi -Carmagnola</i>	<b>65.145 posti pollame</b>

Presso l'installazione è svolto l'allevamento a terra su lettiera, in soccida, di broiler con tecnica del tutto pieno-tutto vuoto.

Sono previste 6 ipotesi di ciclo che considerano la possibilità di allevare solo polli femmine, solo polli maschi, oppure maschi e femmine insieme, così come riportato in tabella n.1.2..

La durata e la tipologia di ciclo dipendono dalle esigenze di mercato, fatto salvo il rispetto delle norme sul benessere animale ed il valore delle emissioni di ammoniaca e metano, stimato sul ciclo di broiler con consistenza massima ed indicato in tabella 1.3 .

Il substrato utilizzato per l'allevamento è la lolla di riso, arieggiata manualmente durante le prime fasi del ciclo e fresata verso la fine. La lettiera è rimossa a ogni fine ciclo e durante il vuoto sanitario di durata prevista dai 7 ai 17 giorni circa, è svolta la disinfezione dei locali (con acqua in pressione e disinfettante).

Il gestore ha proposto altresì la possibilità di svolgere altri 3 tipi di cicli di allevamento di faraone, pollastre e galletti, così come riportato nella medesima tabella n.1.2.

**Tabella 1.2- Caratteristiche dei cicli di allevamento**

Ciclo	N. posti (capi)	N. animali accasati	Peso e durata (kg) e (dì)	Cicli/anno
<b>BROILER</b>				
1-Solo Femmine	65.145	68402	1,8 kg in 35 giorni	8.7 (vuoto sanitario 7 dì)
2- Solo Femmine, suddivise in due gruppi con cicli diversa durata (uno sfoltimento)	65.145 = 32573 + 32572	68402	1,8 kg in 35 giorni, 2,43 kg in 42 giorni	7.4 (vuoto sanitario 7 dì)
3- Solo Femmine	50.142	52.649	2,43 kg in 45 giorni	5.9 (vuoto sanitario 17 dì)
4- Maschi + femmine con due sfoltimi	62.640 = (15.660+15.660+31.320)	65.772	1,8 kg in 35 giorni, 2,43 kg in 42 giorni 3.77 kg in 55 giorni	5.8 (vuoto sanitario 7 dì)
5-Solo maschi, suddivisi in due gruppi con cicli diversa durata (uno sfoltimento)	46.250 = (14.250+32.000)	48562	2,64 kg in 45 giorni, 3.77 kg in 55 giorni	5.8 (vuoto sanitario 7 dì)
6-Solo maschi	32.400	34.020	3.77 kg in 55 giorni	5.8 (vuoto sanitario 7 dì)
<b>ALTRO POLLAME</b>				
Faraone	55.600	58.380	1,8 kg in 90 giorni	3 cicli/anno
Pollastre	65.000	68.250	1,5 kg in 130 giorni,	2 cicli/anno
Galletti	45.500	47.775	2,2 kg in 120 giorni	3 cicli/anno

Il numero massimo di posti capo è definito a fine ciclo; nella tabella di cui sopra è indicato il numero massimo di pulcini che possono essere accasati ad inizio di ciascun ciclo al fine di compensare la mortalità. Per il solo caso dei broiler con l'accrescimento degli animali, la densità massima di allevamento in ogni capannone non deve superare di 39 kg/m<sup>2</sup>, al fine di assicurare la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Nella tabella 1.3 seguente vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.3- Caratteristiche dell'installazione

Strutture d'allevamento	n. 3 ricoveri
Sistemi di stabulazione	Su lettiera con abbeveratoi antispreco e ventilazione naturale
Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili	Non presente
Tecnica di spandimento dell'effluente zootecnico non palabile	Spandimento mediante carro spandiletame ed interrimento entro le 24
Emissioni in atmosfera*	Ammoniaca: 12.4 t/a Metano: 2.1 t/a

\* relativo alla consistenza massima di stalla prevista per il ciclo di broiler

## **FATTORI DI PRESSIONE AMBIENTALE DELL'INSTALLAZIONE**

### **Consumi idrici**

L'approvvigionamento idrico è da pozzo. L'acqua è utilizzata per l'abbeveraggio degli animali mediante abbeveratoi a goccia con tazzette antispreco e per la pulizia delle strutture di stabulazione con acqua in pressione.

### **Consumi per l'alimentazione animale**

L'alimentazione avviene per fasi con mangimi specifici formulati per soddisfare le diverse esigenze di crescita degli animali.

I silos per lo stoccaggio dei mangimi sono adiacenti ai capannoni e dotati di coperchio che viene aperto unicamente durante il caricamento; la tubazione, afferente il mangime, viene introdotta all'interno del silos stesso in modo da evitare sversamenti.

La distribuzione del mangime è totalmente automatizzata ed avviene mediante coclee, racchiuse in tubazioni, in modo che non si verifichino emissioni polverulente.

### **Sistema di climatizzazione**

La ventilazione è naturale coadiuvata da agitatori nel periodo estivo in tutti e tre i capannoni ed è regolata da centralina computerizzata. In caso di necessità, è presente un sistema per la nebulizzazione di acqua per il raffrescamento dei ricoveri.

Il riscaldamento è effettuato mediante cappe a GPL per le prime fasi di crescita.

### **Consumi energetici**

Le fonti energetiche utilizzate sono l'energia elettrica, l'energia termica ed il GPL.

L'energia elettrica è adoperata principalmente per la preparazione, la distribuzione della razione alimentare, l'illuminazione, la regolazione del raffrescamento.

Il gpl è utilizzato per il riscaldamento dei ricoveri ed il gasolio per il funzionamento dei mezzi

agricoli adoperati nelle attività agronomiche dell'azienda, comprensive dello spandimento dei reflui zootecnici.

### **Rifiuti e carcasse**

I rifiuti prodotti provengono dall'attività di prevenzione sanitaria e sono gestiti in regime di deposito temporaneo e stoccati in contenitori appositamente contrassegnati posizionati su una superficie impermeabilizzata e coperta.

Le carcasse animali sono gestite ai sensi della normativa dei sottoprodotti di origine animale. Le carcasse in attesa di essere conferite ai soggetti autorizzati al loro trattamento, sono stoccate in una cella frigorifera.

### **Effluenti zootecnici**

Gli effluenti zootecnici palabili, costituiti dai lettiera esausta, sono gestiti in regime di comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 10/R/2007.

### **Allegati tecnici**

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Impresa unitamente alla prima istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, e agli aggiornamenti degli stessi presentati insieme all'istanza.

---

## **2. CONDIZIONI GENERALI**

---

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal Gestore nella documentazione agli atti.
3. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
  - d) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
  - e) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto.



4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
5. Il Gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
6. Copia della documentazione presentata dal Gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'installazione.
7. Il Gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e di ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
8. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il Gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.
9. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Carmagnola e all'ARPA Piemonte la cessazione definitiva delle attività. Il Gestore, entro 60 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo).

---

### **3.MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE**

---

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di *prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* ed ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non

comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .

3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il Gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

---

#### **4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

---

- 1 Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
- 2 Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisi che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisi e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
- 3 Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
  - a) individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - c) nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

---

#### **5. REPORT AMBIENTALE: MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO**

---

1. I dati di produzione e consumo dell'anno di riferimento, elencati nella tabella 5.1, devono essere annotati su registri al fine di poter verificare che le prestazioni ambientali dell'azienda siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.

Tali dati devono essere trasmessi nel report ambientale, insieme a eventuali osservazioni e segnalazioni di anomalie o criticità verificatesi durante l'anno.

2. Il report deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune di Carmagnola.
3. Una copia del report deve essere conservata presso l'azienda fino al riesame della presente autorizzazione.

4. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.

Al fine di poter effettuare il monitoraggio dei consumi di acqua, il pozzo deve essere dotato di contatore per la misura dei volumi di acqua consumata. qualora non già fosse presente, il contatore deve essere installato entro il 31/12/2017.

*Tabella n. 5.1: Contenuti Report ambientale dell'Azienda Agricola Grande Giovanni.*

<b>Descrizione</b>
Descrizione dei cicli svolti riportando per ciascun ciclo il tipo di ciclo, il numero animali accasati e la durata del ciclo.
Consistenza media di stalla dell'installazione*
Decessi animali
Volumi annui di acque prelevate ed utilizzate nel ciclo d'allevamento
Consumi: Consumo gasolio Consumi elettrici Consumo di mangimi

\*La consistenza media di stalla deve essere valutata con i criteri previsti per la Comunicazione ex art. 3 del Regolamento 10/R/2007 e coerente con quanto indicato nella stessa, relativa al medesimo periodo.

---

## **6.GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI**

---

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007.

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

### Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

#### Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

Intestazione					
AZIENDA: .....			SEDE OPERATIVA: .....		
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della comunicazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso le sedi operative delle Aziende, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

## 7. EMISSIONI IN ATMOSFERA

### 7.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

Le emissioni diffuse provenienti dall'allevamento sono quantificate sulla base dei fattori di emissioni associati alle tecniche descritte nei documenti di riferimento meglio corrispondenti alle tecniche in uso nell'impianto.

Il calcolo è stato fatto con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia.

I valori riportati non sono da intendersi quali valori limite, ma come livello atteso di emissione da parte dell'impianto riferito alla consistenza massima e alle tecniche utilizzate.

### 7.1.1 Emissioni ciclo di broiler

Tabella 7.1: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse in relazione alla consistenza massima di stalla relativa al ciclo di broiler

Altitudine dell'impianto	241 m s.l.m.
Terreni in ZVN	9%
Tipo di allevamento	Pollo da carne a terra (4,5 cicli anno)
Tecnica di stabulazione	Con uso di lettiera con abbeveratoi antispreco
Pollo da carne a terra (4,5 cicli anno)	80.659 capi*
Trattamenti degli effluenti	Nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	Stoccaggio temporaneo deiezioni in azienda su platea o in campo

\*il valore utilizzato per il calcolo delle emissioni tiene conto della differenza del numero di cicli tra quelli previsti dal programma di calcolo (pari a 4.5 cicli anno) e ed il numero di cicli effettivamente svolti pari a 6 cicli anno

Tabella 7.2: Emissioni diffuse provenienti dall'attività di allevamento di broiler

	<b>Emissioni dai ricoveri</b>	<b>Emissioni dallo stoccaggio degli effluenti zootecnici</b>	<b>Emissioni durante la distribuzione degli effluenti zootecnici</b>	<b>Emissioni totali</b>
Ammoniaca (t/anno)	5.5	3	4	12,4
Metano (t/anno)	/	2,1	/	2,1

### 7.1.2 Emissioni ciclo di faraone

Tabella 7.3: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse in relazione alla consistenza massima di stalla relativa al ciclo di faraone

Altitudine dell'impianto	241 m s.l.m.
Terreni in ZVN	9%
Tipo di allevamento	Faraone
Tecnica di stabulazione	Con uso di lettiera con abbeveratoi antispreco
Faraone da carne a terra (3,5 cicli anno)	55.600 capi
Trattamenti degli effluenti	Nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	Stoccaggio temporaneo deiezioni in azienda su platea o in campo

Tabella 7.4: Emissioni diffuse provenienti dall'attività di allevamento di faraone

	<b>Emissioni dai ricoveri</b>	<b>Emissioni dallo stoccaggio degli effluenti zootecnici</b>	<b>Emissioni durante la distribuzione degli effluenti zootecnici</b>	<b>Emissioni totali</b>
Ammoniaca (t/anno)	3.0	1.6	2.2	6.8
Metano (t/anno)	/	1.1	/	1.1

### 7.1.3 Emissioni ciclo di pollastre

Tabella 7.5: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse in relazione alla consistenza massima di stalla relativa al ciclo di pollastre

Altitudine dell'impianto	241 m s.l.m.
Terreni in ZVN	9%
Tipo di allevamento	Pollastra a terra (2,5 cicli anno)
Tecnica di stabulazione	Con uso di lettiera con abbeveratoi antispreco
Pollastra a terra (2,5 cicli anno)	65.000 capi
Trattamenti degli effluenti	Nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	Stoccaggio temporaneo deiezioni in azienda su platea o in campo

Tabella 7.6: Emissioni diffuse provenienti dall'attività di allevamento di pollastre

	<b>Emissioni dai ricoveri</b>	<b>Emissioni dallo stoccaggio degli effluenti zootecnici</b>	<b>Emissioni durante la distribuzione degli effluenti zootecnici</b>	<b>Emissioni totali</b>
Ammoniaca (t/anno)	3.5	1.9	2.6	8.1
Metano (t/anno)	/	1.9	/	1.9

### 7.1.4 Emissioni ciclo di galletti

A fronte della similarità tra il ciclo delle pollastre e quelle dei galletti in termini di durata dello stesso, si è stabilito di considerare le emissioni originate dai galletti, paragonabili a quelle originate dalle pollastre, in quanto i software del CRPA non considera il ciclo in esame.

Tabella 7.7: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse in relazione alla consistenza massima di stalla relativa al ciclo di galletti

Altitudine dell'impianto	241 m s.l.m.
Terreni in ZVN	9%
Tipo di allevamento	Pollastra a terra (2,5 cicli anno)
Tecnica di stabulazione	Con uso di lettiera con abbeveratoi antispreco
Pollastra a terra (2,5 cicli anno)	45.500 capi*
Trattamenti degli effluenti	Nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	Stoccaggio temporaneo deiezioni in azienda su platea o in campo

Tabella 7.8: Emissioni diffuse provenienti dall'attività di allevamento di galletti

	Emissioni dai ricoveri	Emissioni dallo stoccaggio degli effluenti zootecnici	Emissioni durante la distribuzione degli effluenti zootecnici	Emissioni totali
Ammoniaca (t/anno)	10.0	/	1.9	11.9
Metano (t/anno)	/	1.3	/	1.3

Il controllo delle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'installazione e dalle diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici è attuato mediante il rispetto delle tecniche di allevamento descritte nella documentazione agli atti e delle seguenti condizioni.

#### 7.1.5 Emissioni dalla stabulazione

I livelli di emissione in atmosfera dell'installazione si ritengono rispettati evitando gli sprechi di acqua e i conseguenti bagnamenti della lettiera e riducendo gli sprechi energetici mediante l'adozione delle tecniche di allevamento descritte nel quadro progettuale.

#### 7.1.6 Emissioni dallo stoccaggio dell'effluente zootecnico

Per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili non sono definite tecniche di riduzione delle emissioni in atmosfera.

#### 7.1.7 Emissioni dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico non palabile

Il Gestore deve utilizzare per lo spandimento una tecnica classificata Migliore Tecnica Disponibile, ossia con incorporazione mediante aratura entro le 12 ore e comunque non oltre le 24 ore.

## **7.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi**



1. Nella fase di preparazione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.
2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

---

## **8.EMISSIONI NELLE ACQUE**

---

### **8.1 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006**

L'azienda non individua superfici scolanti (ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 1/R/2006) e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia. A tale proposito si precisa che tali immissioni di acque meteoriche dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 3 del citato regolamento Regionale 1/R/2006 e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si peggiori lo stato qualitativo dei corpi idrici in cui sono immesse tali acque.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.

1. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporcamento dei piazzali, adottando le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
2. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione della lettiera esausta in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permetterne la pulizia.
3. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

E' fatto assoluto divieto di scaricare o immettere direttamente le acque meteoriche raccolte nell'insediamento nelle acque sotterranee.

---

## **9. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI**

---

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio

delle diverse tipologie di rifiuti.

---

## 10. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

---

Il gestore ha effettuato la valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della *Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee* di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014. Dagli esiti della suddetta procedura non si ravvisa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione di tali sostanze, in particolare in relazione alle modalità di movimentazione e stoccaggio.

1. Il gestore non è tenuto a svolgere specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, così come previsto al comma 6-bis art. 29-sexies del D.lgs 152/06; è obbligo, garantire, in ogni momento, l'integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate prodotte e o rilasciate dall'installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette matrici ambientali.
2. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti al punto 2.9, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

---

## 11. EMISSIONI SONORE

---

Il Comune di Carmagnola ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 28 del 02.03.2006 (BUR n. 14 del 6/04/2006). I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

Il Gestore ha già effettuato la verifica di compatibilità delle emissioni sonore generate, con i valori limite stabiliti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L.R. 52/2000.

### 11.1 Valutazione previsionale d'impatto acustico per i cicli di faraone, pollastre, galletti

In caso di variazioni in merito al ciclo svolto presso l'installazione, quali faraone, pollastre e galletti, 60 giorni prima dell'accasamento, devono essere valutati gli effetti sul rispetto dei limiti sonori rispetto a quanto imposto dal piano acustico comunale, mediante la redazione di specifica la valutazione previsionale di impatto acustico di cui all'art.8 L.447/95, art.10 L.R.52/00 e DGR 2 febbraio 2004 n 9-11616.

## 12. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 12.1, 12.2 e 12.3.

**Tabella 12.1 – Comunicazioni relative alle prescrizioni in scadenza**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Installazione contatore per la misura dei volumi di acqua consumata, qualora non presente	Città metropolitana di Torino	31/12/2017
Valutazione previsionale d'impatto acustico per modifica cicli (faraone, pollastre, galletti)	Città metropolitana di Torino	60 giorni prima dell'accasamento

**Tabella 12.2 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Carmagnola	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet <a href="http://www.eprtr.it">www.eprtr.it</a>

**Tabella 12.3– Altre comunicazioni**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di <b>modifica</b>	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di <b>cessazione dell'attività e Piano di</b>	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
<b>dismissione del sito</b>		
Comunicazione in caso di <b>violazione delle condizioni dell'autorizzazione</b>	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di <b>incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente</b>	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova <b>istanza</b> presentata per l'installazione ai sensi della <b>normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica</b>	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
<b>Variazioni nella titolarità</b> della gestione dell'impianto	Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
<b>Domanda di riesame</b> ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	Modalità specificate nella modulistica predisposta	10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione